

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 36-4081

L.R. 4/2009 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) - D.G.R. n. 53-12582 del 16/11/2009 - Proroga in parziale sanatoria dei termini del periodo di validita' del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese approvato con D.P.G.R. n. 59 del 16/06/2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale. Il sesto comma dell'art. 11 prevede che il Piano abbia la durata massima di quindici anni;

il Regolamento 8/R del 20/09/2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) indica, all'art. 11, procedure e competenze per l'approvazione dei Piani Forestali Aziendali, delle eventuali varianti e della revisione al termine del periodo di validità. Il Titolo III norma la gestione dei boschi piemontesi;

le Misure di Conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, dispongono, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, obblighi, divieti, attività da promuovere e buone pratiche comuni a tutti i Siti della Rete Natura 2000 e relativi alle tipologie di ambienti presenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000;

la Presidente della Giunta regionale con proprio decreto n. 59 del 16 giugno 2006 approva e rende esecutivo il Piano Forestale Aziendale della Serra presentato dall'allora Comunità Montana Alta Valle Elvo e riguardante le proprietà forestali comunali dei Comuni di Magnano, Sala Biellese, Torrazzo, Zimone e Zubiena, fissandone la scadenza dopo 10 anni, al termine della passata stagione silvana (31/08/2016);

il Consorzio Forestale Montagne Biellesi, attuale gestore, tra le altre, delle superfici forestali comunali dei Comuni di Sala Biellese e Zubiena, con nota pervenuta in data 12/01/2016, prot. n. 835, richiede la proroga dei termini di validità del piano in oggetto per 3 stagioni silvane; a tal fine allega:

- relazione generale,
- indicazione per ciascuna particella forestale dello stato avanzamento dei lavori previsti e relativa cartografia,
- elenco delle particelle catastali ricadenti nei siti della Rete Natura 2000,
- quadri di raffronto tra la norma prevista nel PFA con quella contenuta nelle Misure di Conservazione e quella prevista dal regolamento forestale vigente;

Le Giunte dei seguenti Comuni, con propria deliberazione, approvano e fanno propria la richiesta di proroga inoltrata dal Consorzio Forestale su richiesta dell'Unione Montana:

| Comune | Del. Giunta n. | del | pervenuta il | prot. ric. n. |
|----------|----------------|------------|--------------|---------------|
| Magnano | 30 | 07/09/2016 | 13/09/2016 | 38660/A1807A |
| Torrazzo | 51 | 11/08/2016 | 13/09/2016 | 38662/A1807A |

| | | | | |
|--------|----|------------|------------|--------------|
| Zimone | 49 | 05/09/2016 | 13/09/2016 | 38663/A1807A |
|--------|----|------------|------------|--------------|

la proroga viene motivata con le seguenti ragioni:

- mediamente sono stati percorsi dal taglio poco meno del 50% degli ettari previsti, quindi il piano dei tagli non è stato completato;
- nell'ultimo decennio non sono intercorsi eventi (es. incendi, trombe d'aria) che abbiano modificato in maniera determinante le condizioni di partenza del Piano;
- la Comunità Montana Alta Valle Elvo, promotrice del piano, è stata dapprima accorpata alla Valle Cervo che ora si sta trasformando in Unione di Comuni; il Consorzio Forestale Montagne Biellesi, incaricato della presentazione della richiesta di proroga, è nato nel 2014 e sta avviando le proprie attività. Complessivamente il quadro istituzionale locale di riferimento è quindi in piena mutazione;
- al momento non sono disponibili risorse finanziarie da destinare alla redazione di un nuovo piano;

considerato che l'istruttoria della richiesta di proroga dei termini di validità del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese inizia, per i suoi aspetti tecnici, nel gennaio 2016 con l'invio della documentazione ad IPLA Spa (nota prot. 3838 del 28.01.2016) e si conclude il mese successivo con l'invio del parere richiesto, agli atti dei competenti uffici, che ha valutato la proposta come accettabile con prescrizioni;

il Piano interessa anche alcune delle superfici forestali rientranti nel SIC IT1110057 Serra d'Ivrea dei Comuni di Magnano, Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena e pertanto in data 28 gennaio 2016 con nota prot. n. 3843, viene richiesto al Settore regionale competente in materia di biodiversità e aree protette il giudizio di incidenza ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 8 del Regolamento 8/2011;

il Settore Biodiversità e Aree protette in data 8 aprile 2016 con nota prot. n. 10854 esprime giudizio positivo alla richiesta di proroga dei termini di validità del Piano con prescrizioni;

considerato che il Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese riguarda una superficie complessiva di 346 ha di proprietà dei Comuni di Magnano, Sala Biellesi, Torrazzo, Zimone e Zubiena;

considerato che per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

considerato che il Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese è coerente con l'indagine territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotta per la specifica Area forestale omogenea;

considerato che la proroga richiesta rispetta il termine massimo del periodo di validità dei Piani Forestali Aziendali stabilito dalla L.R. 4/2009, art. 11, comma 6;

ritenuto per quanto sopra, necessario ed opportuno provvedere all'approvazione in parziale sanatoria della proroga ai termini del periodo di validità del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese al termine della stagione silvana 2018/2019, ovvero al 31 agosto 2019, con le opportune prescrizioni, debitamente adeguate, che consentono di aggiornare la gestione del patrimonio

forestale regionale alla normativa forestale e ambientale comunitaria, nazionale e regionale come da ultimo modificata;

a Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, in parziale sanatoria, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 la proroga dei termini del periodo di validità del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese, riguardante le superfici forestali comunali dei Comuni di Magnano, Sala Biellese, Torrazzo, Zimone e Zubiena per una superficie complessiva di 346,00 ha di cui al D.P.G.R. n. 59 del 16/6/2006;

2) di stabilire che il nuovo termine del periodo di validità del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese è il 31 agosto 2019;

3) di disporre che la residuale attuazione del Piano Forestale Aziendale della Serra Biellese sia aggiornata alle seguenti prescrizioni:

a. per le superfici forestali comprese nel SIC IT1110057 Serra d'Ivrea, è fatto obbligo il rispetto delle norme di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 delle Misure di Conservazione come da ultimo modificate con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016. In particolare:

- durante l'esecuzione di tutti gli interventi, asporto dei portaseme di quercia rossa e di altre eventuali specie esotiche invasive di cui all'allegato E al Regolamento forestale. Tali specie non possono costituire in nessun caso copertura efficace da rilasciare;

- estensione massima degli interventi nei Castagneti: 5 ettari accorpati;

b. per quanto non disciplinato agli artt. 12 e 13 delle Misure di Conservazione di cui al punto precedente e per tutte le superfici forestali non rientranti nel SIC IT1110057 Serra d'Ivrea, è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Forestale 8/R del 20/09/2011 così come integrato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente Deliberazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)